

(N. 1562)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(DARIDA)

e col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 1981

Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale

ONORELI SENATORI. — L'accentuarsi delle manifestazioni eversive, caratterizzate da azioni criminose di alta drammaticità e violenza, rende urgente, oltre al potenziamento degli organismi preposti alla tutela dell'ordine pubblico, anche l'emanazione di disposizioni di legge intese ad accrescere e meglio articolare la risposta dello Stato nel momento del concreto esercizio della giustizia penale.

È noto che la strategia delle organizzazioni terroristiche si sviluppa, nella fase attuale, lungo due direttrici fondamentali, mirando, da un lato, a colpire il sistema e la collettività nei punti presumibilmente più deboli e, dall'altro, a scoraggiare quei comportamenti che secondo gli strateghi dell'eversione costituiscono la più seria minaccia per i movimenti terroristici.

Il Parlamento, con l'emanazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, ha iniziato a mettere a punto gli strumenti normativi per il funzionamento di misure specificamente dirette a contenere ed a reprimere il fenomeno eversivo. Le norme citate, infatti, rappresentano un primo insieme di disposizioni suscettibili di trovare sviluppo in previsioni più penetranti e sistematiche.

Il Governo si è proposto, sin dal tempo in cui ha presentato al Parlamento il citato decreto-legge, la predisposizione di un provvedimento normativo contenente una disciplina sufficientemente vasta e dettagliata per fronteggiare la criminalità terroristica e organizzata. Ne è testimonianza il disegno di legge n. 601, presentato al Senato della Re-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pubblica il 18 dicembre 1979, che ebbe l'approvazione di quel Consesso l'11 gennaio 1980.

Sopravvenute circostanze, ed una successiva più chiara percezione delle esigenze create dalla lotta al terrorismo, hanno poi determinato il Governo, anche alla luce del dibattito parlamentare e di notevoli iniziative di varie parti politiche, a presentare alla Camera dei deputati, il 21 aprile 1981, il disegno di legge n. 2551, contenente « Integrazioni e modifiche delle norme penali e processuali di difesa dell'ordinamento costituzionale ».

La recente aberrante sfida del terrorismo, culminata nella barbara uccisione di Roberto Peci, ha voluto essere un cruento avvertimento a tutti coloro che, liberatisi dal delirio distruttivo dell'eversione armata, intendono riaccostarsi alla società civile e collaborare con quanti operano con metodo democratico per il raggiungimento delle grandi finalità comuni.

Sarebbe ipocrisia ed errore sottovalutare la potenzialità deterrente di questo atto efferato che, seppure ha acuito lo sdegno rifiuto del terrorismo, ha nel contempo diffuso preoccupazione ed angoscia tra quanti hanno abbandonato l'armata del terrore o verosimilmente si accingevano a farlo.

Occorre che lo Stato non rimanga assente in un momento così grave, e che con la tempestività e la decisione che la situazione richiede, intervenga in modo tale da testimoniare il suo apprezzamento a coloro che hanno saputo fare una coraggiosa scelta di ritorno. A tal fine è apparsa opportuna, fra l'altro, la predisposizione di efficaci sistemi di difesa contro il pericolo di vili aggressioni cui questi soggetti, ed i loro familiari, possono trovarsi esposti.

Nonostante l'urgenza si è di proposito evitato il ricorso allo strumento del decreto-legge, sia per coerenza con l'impegno programmatico del Governo sia per consentire in una materia di tanta delicatezza il più ricco apporto di contributi da parte delle forze politiche presenti nel Parlamento.

Prima di passare alla disamina della normativa che si propone è opportuno far presente che si è colta questa occasione anche

per sistemare, sotto il profilo formale, tutto il settore che attiene al fenomeno della dissociazione dalle organizzazioni eversive e terroristiche. Infatti il provvedimento, in virtù dell'assorbimento di alcune previsioni legislative già esistenti, costituisce un insieme organico che, collegato con le disposizioni degli articoli 308 e 309 del codice penale (quest'ultimo opportunamente modificato), esaurisce l'intera materia.

Con un primo gruppo di disposizioni (articoli 1-4) si è inteso perseguire la finalità di aprire la via del ritorno a tutti coloro, specialmente giovani, che, per un periodo della loro vita, a volte anche molto breve, hanno ceduto alle lusinghe delle ideologie della lotta armata contro le istituzioni democratiche.

È constatazione diffusa che la rigida penalizzazione dell'associazionismo, preveduta nel codice penale, ostacola ogni resipiscenza e costringe anche chi più non lo vorrebbe a restare nei ranghi delle organizzazioni eversive e nella clandestinità.

Avendo in mente tale problema si è operato in correlazione con la disciplina degli articoli 308 e 309 del codice penale, prevedendo ulteriori ipotesi di non punibilità per casi di dissociazione non regolati dal legislatore del 1931.

Non è parso opportuno procedere in questa sede a modifiche strutturali del codice penale, in quanto una completa e sistematica riorganizzazione di tutta la materia dei reati associativi potrà essere effettuata con la prevista riforma del Titolo I del Libro II del codice penale.

Ci si è limitati a modificare soltanto, con l'articolo 2, il primo comma dell'articolo 309 del codice penale al fine di operare una estensione della non punibilità alla dissociazione dalle organizzazioni prevedute negli articoli 270 (« associazione sovversiva ») e 270-bis (« associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale ») del codice penale. Si copre, così, tutto il campo delle forme di associazione criminosa che possono avere quelle precise finalità che il legislatore definisce di « terrorismo o eversione dell'ordinamento costituzionale », fermo restando che la normativa

del codice continua a trovare applicazione anche ai casi in cui le associazioni non presentano la caratteristica suddetta.

Con gli articoli 1 e 3 si è voluto superare la barriera temporale prevista negli articoli 308 e 309 del codice penale, attribuendo valore discriminante alla dissociazione operosa anche quando questa intervenga dopo che sia stato commesso il delitto per cui l'associazione o la banda si è costituita, e anche dopo l'arresto o l'inizio del procedimento.

Peraltro, la rinuncia alla punizione è una previsione così rilevante da richiedere necessariamente che alla dissociazione si accompagnino circostanze di segno positivo, e tali sono il non aver partecipato alla perpetrazione dei delitti commessi dagli altri associati e l'operare per agevolare l'affermazione della giustizia.

L'aiuto alla giustizia può consistere nell'intervenire affinché i delitti in via di compimento o già commessi non pervengano ai loro nefasti risultati, o anche nel fornire decisivi elementi probatori.

L'articolo 4 può essere sinteticamente definito come un invito alla dissociazione senza l'ulteriore elemento della collaborazione.

È ovvio che trattandosi di un comportamento positivo, ma comunque di significato e di efficacia inferiore a quelli che caratterizzano le condotte prevedute nei precedenti articoli e per evitare strumentalizzazioni e frodi, il riconoscimento può essere concesso solo se la dissociazione avvenga con la costituzione del reo, prima dell'arresto o della pronuncia della sentenza di 1° grado, e sia effettuata nella forma qualificata della piena confessione.

Un secondo gruppo di disposizioni (articoli 5-12) prevede anch'esso misure « premiali », le quali però non attengono soltanto alla sfera dei reati associativi, ma si riferiscono in via generale a tutte le ipotesi di concorso nei reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione.

Del gruppo entra a far parte una previsione (articolo 7) che, pur avendo sostanziale natura « premiale », attiene tuttavia alla materia processuale. Le altre disposizioni riprendono l'idea che, accolta negli articoli 4 e 5 del decreto-legge n. 625 del 1979 e utilizzata, poi, per la riforma dell'articolo 630 del

codice penale, è stata felicemente riscontrata, sul piano dell'efficienza, in numerosi casi di criminalità politica e comune.

L'articolo 5 riproduce nei primi due commi l'articolo 4 del decreto-legge n. 625 del 1979, con l'unica differenza della previsione di un trattamento punitivo più lieve.

Una importante novità è, invece, introdotta nel terzo comma; in esso, infatti, è prevista la possibilità che il giudice ordini che la pena inflitta a chi ha tenuto il comportamento descritto nel primo non venga eseguita.

Sono evidenti l'opportunità e la portata di questo istituto, che consente di sottrarre al carcere i soggetti che hanno efficacemente collaborato con la giustizia nella lotta contro il terrorismo.

Si tratta, in sostanza, di una « sospensione condizionale della pena ». Si è però ritenuto opportuno non utilizzare tale denominazione allo scopo di distinguere questo beneficio speciale dalla ordinaria sospensione condizionale. Infatti, non si estende all'istituto in esame la disciplina concernente i limiti di ammissibilità, gli obblighi del condannato ed i casi di revoca previsti dal codice per la sospensione condizionale.

L'ordine di non eseguire la pena può essere emesso a prescindere da ogni circostanza soggettiva o oggettiva, purchè si verta nell'ipotesi del primo comma, e, per quanto riguarda la revoca, non hanno effetto eventuali reati comuni successivamente commessi.

Si deve osservare che la previsione in esame è stata introdotta con lo specifico obiettivo di distogliere definitivamente il soggetto dalla sua scelta eversiva.

Questa finalità, mentre, come si è visto, comporta l'irrilevanza di eventuali ulteriori reati comuni, impone di non limitare, così come il legislatore ha fatto per la sospensione condizionale, il periodo in cui opera la condizione risolutiva. E ciò ben si comprende se si riflette che la condizione risolutiva è, nella specie, il ritorno nelle schiere terroristiche.

Le disposizioni dell'articolo 590 del codice di procedura penale sono richiamate, in quanto applicabili, volendosi con ciò signifi-

care che deve sopravvenire in ogni caso una formale pronuncia di condanna.

Anche l'articolo 6 contiene una importante innovazione perchè introduce l'istituto, già noto ad alcuni ordinamenti stranieri, della sospensione della pronuncia della condanna.

Una analogia all'interno del nostro ordinamento può essere trovata con il perdono giudiziale, il quale comporta una sospensione della pronuncia.

Rispetto alla « non esecuzione della pena » la sospensione della pronuncia costituisce un beneficio di portata più ampia perchè non è suscettibile di revoca. A tale caratteristica deve però corrispondere un « quid pluris » nel comportamento del giudicabile.

La « eccezionale rilevanza » del comportamento di sostegno alla giustizia dovrà essere accertata approfonditamente dal giudice e sempre caratterizzata dalla piena confessione e dall'inequivoco ripudio della violenza armata.

La sospensione della pronuncia di condanna può, come del resto avviene per il perdono giudiziale, essere disposta anche in fase istruttoria. Si è voluto, ad ogni modo, che il giudice istruttore non sia lasciato solo nel prendere una decisione di tale rilievo. Essa è, pertanto, sempre di competenza collegiale.

Ma le cautele non si esauriscono in questo, come si evince dal terzo comma, che attribuisce, con procedura unificante, al procuratore generale presso la Corte di cassazione la responsabilità di esprimere il suo parere, previa assunzione di notizie presso il Ministero dell'interno che, come è noto, riceve copie di atti e informazioni rilevanti nella materia ai sensi dell'articolo 165-ter del codice di procedura penale.

L'articolo 7 dà rilievo alla circostanza attenuante dell'articolo 5, al fine di togliere automatismo all'emissione dei provvedimenti in materia di custodia preventiva.

Per poter vestire di adeguate garanzie anche l'esercizio dei poteri relativi, si è voluto che i provvedimenti fossero di competenza collegiale.

L'articolo 8 riproduce integralmente l'articolo 16 del disegno di legge n. 2551/C del 1981, che, a sua volta, riproduceva l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 625 del 1979 con lievi modifiche di carattere formale.

Si tratta, come è noto, della estensione dell'istituto della non punibilità anche all'ipotesi indicata nell'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale, allorchè al ravvedimento operoso si accompagna un comportamento di collaborazione con la giustizia.

Le disposizioni dell'articolo 9 sono state suggerite dalla esperienza effettuata in questi ultimi anni di lotta al terrorismo. Si è pervenuti alla condivisa constatazione che, oltre alla categoria di coloro che abbandonano la lotta armata collaborando con l'autorità e che comunemente sono indicati come « pentiti », vi sono giovani che riconoscono l'errore commesso e che manifestano tale respiscenza con una piena confessione, pur senza far seguire alla loro dissociazione una attiva collaborazione con le autorità che affrontano il terrorismo.

Si tratta di un comportamento che, pure apprezzabile perchè contribuisce a disgregare il fronte dell'eversione, è, però, di portata inferiore rispetto a quello ipotizzato nell'articolo 5.

Ciò spiega perchè il trattamento dell'articolo 9 prevede delle semplici riduzioni di pena, anche se di notevole consistenza, senza il concorso di altri benefici.

A questo punto si deve osservare che l'ordinamento non potrebbe rimanere inerte di fronte alla scoperta che le cause di non punibilità, le attenuanti, la « non esecuzione della pena » e la sospensione della pronuncia di condanna, prevedute negli articoli sin qui esaminati, siano stati applicati sulla base di false dichiarazioni. Il rimedio adeguato è stato individuato nell'istituto della revisione del processo di cui all'articolo 10. Anche questa disposizione costituisce una novità per il nostro sistema, in quanto finora la revisione è stata prevista soltanto in favore del condannato.

L'interesse che qui si tutela è tale da indurre al superamento di questo tradizionale carattere della revisione. Tale soluzione — d'altra parte — non trova alcun ostacolo di natura costituzionale, nè è contraddetta dagli accordi internazionali per la protezione dei diritti dell'uomo, di cui l'Italia è parte (Convenzione europea dei diritti dell'uomo

e patti delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici).

Anche il recente progetto del VI protocollo addizionale alla cennata Convenzione europea non vieta tale tipo di revisione.

Il terzo comma dell'articolo 10 è stato imposto dalla necessità di evitare la situazione paradossale che potrebbe determinarsi allorchè la falsità venga scoperta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile ma dopo l'emanazione della sentenza di primo grado, quando la questione non è stata devoluta all'esame del giudice dell'impugnazione. In tal caso non sarebbe altrimenti possibile intervenire nella procedura in corso per evitare la formazione di un giudicato particolarmente aberrante.

L'articolo 11 abolisce i limiti entro i quali è ammessa dal codice penale la concessione della liberazione condizionale, per venire incontro a coloro che hanno tenuto il comportamento indicato nell'articolo 5 e successivamente all'intervenuta condanna definitiva.

La previsione non è un'assoluta novità in quanto un istituto con analoghe caratteristiche esiste per i condannati minorenni.

Si è ritenuto necessario escludere nel terzo comma la sottoposizione del liberato condizionalmente alla libertà vigilata, in quanto gli obblighi connessi alla esecuzione di questa costituirebbero un ostacolo di fatto ad un eventuale espatrio e si intende, invece, non impedire che tra le misure adottabili nel corso del « Programma per la protezione dei testimoni » si possa far ricorso anche all'espatrio.

È opportuno constatare che l'articolo 11 si riferisce esclusivamente a coloro che sono stati condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ma è del tutto evidente che qualsiasi altro condannato o imputato potrebbe meritoriamente dare alla giustizia lo stesso aiuto.

Si è ritenuto tuttavia circoscrivere il campo di operatività della presente normativa esclusivamente all'interno dei movimenti eversivi, incidendo sul comportamento degli associati. L'aiuto reso alla giustizia da altri soggetti, che hanno per motivi diversi un debito penale, ben può essere valutato, ed eventualmente premiato, facendo ricorso all'isti-

tuto della grazia, che è, per l'appunto, un mezzo discrezionale e flessibile del tutto appropriato ad operare secondo parametri di equità.

Il medesimo istituto della grazia potrà convenientemente soccorrere per ristabilire il superiore principio della giustizia distributiva nei confronti di coloro che hanno tenuto il comportamento premiato dalle presenti disposizioni prima della entrata in vigore di queste. La potenzialità di individualizzazione, tipica del provvedimento di grazia, rende preferibile affidarsi a tale istituto piuttosto che prevedere il recupero di uguaglianza di trattamento a mezzo di una norma transitoria.

Le previsioni dell'articolo 12 sono parallele a quelle già commentate in relazione ai caratteri differenziali della « non esecuzione della pena » rispetto alla ordinaria sospensione condizionale.

Deve solo sottolinearsi che per la revoca della liberazione condizionale è rilevante, oltre che il ritorno al terrorismo, anche l'accertata falsità delle dichiarazioni su cui è stato basato il beneficio. Non è, infatti, pensabile in questo caso far ricorso alla revisione del procedimento, come invece avviene per la « non esecuzione della pena ».

Giova soffermarsi brevemente a considerare che le false dichiarazioni che hanno provocato la concessione di uno dei benefici previsti da questo testo possono concretizzare delitti quali, ad esempio, la calunnia e la simulazione di reato: si è ritenuto che i rimedi qui previsti sono tali da non richiedere speciali aggravamenti di pena per questi illeciti, la cui punizione si aggiungerà a quella che discende direttamente dal comportamento delittuoso principale.

Un terzo gruppo di disposizioni (articoli 13 e 14), proprio in relazione allo svilupparsi di una strategia del terrore specificamente diretta contro quanti si dissociano, istituisce, per la prima volta nel nostro paese, in loro favore, un programma di protezione che assume il nome di « Programma per la protezione dei testimoni ».

Ci si è ispirati alla esperienza di vari paesi democratici moderni ed, in particolare, alla riforma del codice degli Stati Uni-

ti attuata con la legge 15 ottobre 1970 conosciuta come *Organized crime control act*.

Lo Stato, che confida sulla collaborazione dei suoi cittadini per sconfiggere il terrorismo e l'eversione, non può lasciare esposti alle rappresaglie coloro che rispondono al suo appello compiendo un dovere civico di cooperazione.

Il titolo alla protezione consiste nel comportamento di affiancamento alla giustizia nella lotta al terrorismo.

Nell'offrire protezione si è ritenuto di non far distinzione tra imputati e testimoni, nè di escludere i familiari dei medesimi ed i difensori.

Nell'articolo 13 sono indicate le autorità competenti a predisporre il programma. Si tratta del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, il quale, anche per questa attività, riferirà al Comitato parlamentare che vigila sulle sue attività.

È parso opportuno esplicitare che le misure adottabili possono anche mancare di conformità alle vigenti disposizioni.

L'articolo 14 prevede le procedure di ammissione al programma e l'autorità competente ad adottare le misure di protezione e a renderle effettive, indicando gli organi che devono attuarle.

Non meraviglia l'essenzialità delle disposizioni in questione. Essa è voluta, proprio perchè la delicata materia esige il massimo di discrezionalità e di segretezza. Le garanzie per la correttezza delle operazioni sono offerte dalla qualità e dalla collocazione istituzionale dei due enti prescelti, entrambi posti alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri e accuratamente disciplinati dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, che ha istituito il massimo delle garanzie compatibili con la natura delle funzioni da essi svolte.

L'articolo 15 attribuisce carattere di temporaneità alle disposizioni relative alla concessione dei benefici, che possono essere applicati solo se i comportamenti ipotizzati vengono posti in essere nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del provvedimento.

Non sono, invece, soggette ad alcun limite temporale le disposizioni relative alla modifica apportata al primo comma dell'arti-

colo 309 del codice penale, alle cause di revoca dei benefici concessi (articoli 7, ultimo comma, 10 e 12), al programma per la protezione dei testimoni, nonché le previsioni degli articoli 16 e 17.

Il suindicato termine di tre anni trova la sua ragion di essere nella ragionevole presunzione che l'esaltazione eversiva sia destinata a scomparire in un futuro non lontano per effetto della maturazione democratica di tutti i gruppi che compongono la nostra società e del potenziamento della capacità di prevenzione e di difesa del sistema socio-giuridico instaurato dalla Costituzione repubblicana.

L'articolo 16 mira a rafforzare l'efficienza dell'apparato giudiziario penalizzando, nel primo comma, con le pene previste per la violazione del segreto di ufficio, la diffusione di notizie su procedimenti in corso aventi ad oggetto delitti commessi per finalità di terrorismo. Infatti, la pena prevista in via generale dall'articolo 684 del codice penale per la pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale risulta del tutto inadeguata a dissuadere dalla illecita diffusione delle notizie in questione.

È bene ricordare che ad analoga determinazione il legislatore si è risolto in occasione della istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani (legge 23 novembre 1979, n. 597).

Il secondo comma dell'articolo 16 impone l'immediatezza dell'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati che si rendono colpevoli della violazione del segreto istruttorio.

L'articolo 17 è stralciato dal disegno di legge n. 2551/C del 1981, il quale, avendo accolto il suggerimento della proposta di legge n. 1519/C del 1980 circa la sostituzione dell'espressione « ordine democratico » con la espressione « ordinamento costituzionale », aveva dovuto prevedere necessariamente una disposizione di raccordo. Esigenza che si è riproposta per il presente testo che ha anch'esso adottato la nuova espressione.

L'articolo 18 rende esplicita l'abrogazione degli articoli 4 e 5 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nei casi preveduti dagli articoli 304 e 305 del codice penale, salvo quanto disposto dall'articolo 308 del codice penale, non sono punibili coloro i quali, anche dopo che è stato commesso il delitto per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione è costituita, e anche dopo l'arresto o l'inizio del procedimento, non avendo concorso alla commissione del delitto stesso, recedono dall'accordo o si ritirano dall'associazione, e si adoperano per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiutano concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 309 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 309. - (*Delitti associativi: casi di non punibilità*). — Nei casi preveduti dagli articoli 270, 270-bis, 306 e 307, non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui l'associazione ovvero la banda armata venne formata, e prima della ingiunzione dell'autorità o della forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione:

1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell'associazione o della banda;

2) non essendo promotori o capi della associazione o della banda, si ritirano da essa ovvero si arrendono senza opporre resistenza e consegnando o abbandonando le armi ».

Art. 3.

Nei casi preveduti dagli articoli 270, 270-bis e 306 del codice penale, salvo quan-

to disposto dall'articolo 309 del codice penale, non sono punibili coloro i quali, anche dopo che è stato commesso il delitto per cui l'associazione o la banda venne formata, e anche dopo l'ingiunzione dell'autorità o della forza pubblica, non avendo concorso alla commissione del delitto stesso si ritirano dall'associazione o dalla banda, e si adoperano per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiutano concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.

Art. 4.

Nei casi preveduti dagli articoli 270, 270-bis, 304, 305 e 306 del codice penale non è punibile chi, dopo che è stato commesso il delitto per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione si è costituita o la banda è stata formata, e non avendo concorso alla commissione del delitto stesso, prima che venga arrestato o che venga pronunciata nei suoi confronti la sentenza di primo grado, si presenta spontaneamente all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria rendendo piena confessione e dichiarando di recedere dall'accordo o dall'associazione o di ritirarsi dalla banda.

Quando ricorre la circostanza di cui al comma precedente, la punibilità è esclusa anche per i reati di detenzione illegittima di armi, munizioni od esplosivi a condizione che di tali materiali venga effettuata la consegna.

Art. 5.

Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, quando non siano applicabili le cause di non punibilità previste dagli articoli 308 e 309 del codice penale, nonché dagli articoli 1, 3 e 4 della presente legge, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adoperava per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguen-

ze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dieci a quindici anni e le altre pene sono diminuite della metà, ma la pena della reclusione non può superare, in ogni caso, i dieci anni.

Quando ricorre la circostanza di cui al comma precedente non si applica l'aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15.

Il giudice, tenuto conto anche della piena confessione dei reati e delle prove fornite di ripudio della violenza armata, nel pronunciare sentenza di condanna può ordinare che la pena non venga eseguita.

La esecuzione della pena è ordinata in ogni tempo, secondo le disposizioni dell'articolo 590 del codice di procedura penale, in quanto applicabili, se il condannato commette successivamente un delitto per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

Art. 6.

Quando il comportamento preveduto nel primo comma del precedente articolo 5 è di eccezionale rilevanza, il giudice, tenuto conto anche della piena confessione dei reati e delle prove fornite di ripudio della violenza armata, può, con sentenza, dichiarare di sospendere la pronuncia della condanna.

Durante la fase istruttoria, quando ricorre il comportamento indicato nel comma precedente, il giudice istruttore può richiedere, sentito il pubblico ministero, al giudice competente per il dibattimento di pronunciare in camera di consiglio sentenza di sospensione del rinvio a giudizio.

Le sentenze prevedute nei commi precedenti sono pronunciate previo parere del procuratore generale presso la Corte di cassazione, il quale assume le necessarie informazioni presso il Ministero dell'interno.

Art. 7.

Durante la fase istruttoria, quando ricorrono concreti elementi che fanno ritenere applicabile la circostanza attenuante di cui all'articolo 5, essa è valutata ai fini dell'emissione e della revoca del mandato di cattura, e non si tiene conto dell'aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15. In questo caso, la libertà provvisoria può essere concessa anche in deroga ai divieti previsti dalla legge.

Nei casi in cui il mandato di cattura è obbligatorio, la non emissione o la revoca del medesimo e la concessione della libertà provvisoria sono deliberati su richiesta del giudice istruttore, sentito il pubblico ministero, dal giudice competente per il dibattimento, in camera di consiglio.

Quando vengono meno gli elementi indicati nel primo comma del presente articolo, il mandato di cattura è emesso e la libertà provvisoria è revocata, con le forme previste nel comma precedente.

Art. 8.

Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale non è punibile il colpevole che, avendo compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto, volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova decisivi per l'esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

Art. 9.

All'imputato per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, il quale, prima della pronuncia della sentenza di primo grado, faccia pubblico ripudio della violenza armata e renda piena confessione da cui si possano desumere elementi che il giudice ritenga utilizzabili ai fini della lotta contro il terrori-

smo, si applica l'attenuante di cui all'articolo 62-bis del codice penale con riduzione delle pene detentive temporanee e di quelle pecuniarie sino alla metà e con la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione da diciotto a ventiquattro anni.

Art. 10.

Quando risulta che le cause di non punibilità previste dagli articoli 1, 3, 4 e 8, le attenuanti previste dagli articoli 5 e 9, ovvero i provvedimenti previsti dall'articolo 6 della presente legge sono stati applicati sulla base di false dichiarazioni, a domanda del procuratore generale presso la Corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza o del procuratore generale presso la Corte di cassazione, d'ufficio o su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, si fa luogo alla revisione del giudizio.

Il giudice può infliggere una pena più grave per specie o quantità e revocare i benefici concessi.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal libro III, titolo III, capo III, del codice di procedura penale.

Quando le circostanze di cui al primo comma emergono prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, gli atti vengono trasmessi al pubblico ministero presso il giudice di primo grado, per il rinnovamento del giudizio.

Art. 11.

Chiunque, essendo stato condannato per delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, nel corso dell'esecuzione della pena detentiva fornisce l'aiuto indicato nell'articolo 5 della presente legge, può essere ammesso alla liberazione condizionale in qualunque momento dell'esecuzione e qualunque sia la durata della pena detentiva inflitta.

La liberazione condizionale è concessa, su parere del pubblico ministero presso il giudice che ha raccolto le prove, sulla base dell'aiuto di cui al precedente comma, dalla

Corte di appello nel cui distretto, al momento della presentazione della domanda, il condannato espia la pena e si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 630 e 631 del codice di procedura penale.

Non si applica la disposizione di cui all'articolo 230, n. 2, del codice penale.

Art. 12.

La liberazione condizionale è revocata in ogni tempo solo se la persona liberata commette successivamente un delitto per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ovvero risulti che la liberazione è stata ottenuta a mezzo di false dichiarazioni.

La revoca è disposta dalla Corte di appello indicata nel secondo comma del precedente articolo 11 e si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 630 e 631 del codice di procedura penale.

Art. 13.

È predisposto un programma per la protezione di coloro che sono esposti a pericolo di gravi rappresaglie, per avere, con dichiarazioni rese nella loro qualità di imputati o di testimoni, aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura degli autori di delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

La protezione è estesa, quando le circostanze lo richiedono, ai familiari e ai difensori delle persone indicate nel precedente comma.

Il programma assume la denominazione di « Programma per la protezione dei testimoni » e può prevedere l'adozione di misure anche in deroga alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti.

Il programma è predisposto dal Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza e di esso è data comunicazione al

Comitato parlamentare previsto dall'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Art. 14.

L'ammissione al « Programma per la protezione dei testimoni » è deliberata dal Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, previo consenso dell'interessato, su segnalazione dell'autorità giudiziaria o di polizia.

Le misure di protezione sono adottate dal Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza, cui spetta di indicare gli organi preposti alla loro esecuzione, anche in deroga alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 15.

Le disposizioni della presente legge relative alle cause di non punibilità previste dagli articoli 1, 3, 4 e 8, alle circostanze attenuanti previste dagli articoli 5 e 9, alle pronunce indicate nel terzo comma dell'articolo 5 e nell'articolo 6, e le disposizioni dei primi due commi dell'articolo 7, nonché quelle dell'articolo 11, si applicano solo se i comportamenti che vi hanno dato causa vengono tenuti prima che siano decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

Chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti di procedimenti relativi a delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, è punito a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Nei casi di violazione del segreto istruttorio nei procedimenti indicati nel comma precedente, l'azione disciplinare, a termini dell'articolo 14 della legge 24 marzo 1958, n. 195, deve essere obbligatoriamente esercitata entro quindici giorni dalla notizia del fatto.

Art. 17.

All'espressione « eversione dell'ordine democratico » usata nelle disposizioni di legge precedenti alla presente, corrisponde, per ogni effetto giuridico, l'espressione « eversione dell'ordinamento costituzionale ».

Art. 18.

Sono abrogati gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15.